

Procedura aperta telematica per la fornitura di Aghi e Siringhe in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, O.R.A.S. di Motta di Livenza e di APSS Trento
2^ edizione

VERBALE DELLE SEDUTE RISERVATE DEL 27/05/2020, 29/05/2020 e 03/06/2020
SEDUTA RISERVATA APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il giorno 27 del mese di maggio dell'anno 2020, alle ore 11.02 presso la sede della U.O.C. CRAV, Passaggio Gaudenzio 1 - Padova, si è riunito il Seggio di Gara, nominato con Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 682 del 31.12.2019.

Il Seggio di gara è composto da:

- Dott.ssa Sandra Zuzzi, Direttore della U.O.C. CRAV,
- Dott.ssa Roberta Padovan, collaboratore in servizio della U.O.C. CRAV, in qualità di testimone,
- Dott.ssa Lidia Pascucci, collaboratore in servizio della U.O.C. CRAV, in qualità di testimone.

Il Seggio di gara procede, secondo quanto previsto all'art. 17 del Disciplinare della gara, ad espletare le sotto indicate attività:

- alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- all'apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- alla verifica della completezza e della regolarità, formale e sostanziale della documentazione amministrativa presentata;
- ad ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che abbiano prodotto la completa e regolare documentazione prevista dal presente Disciplinare di gara e ad ammettere con riserva eventuali offerte passibili di integrazione e/o regolarizzazione previo ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice;
- ad attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- a formalizzare in apposito verbale eventuali esclusioni dalla procedura.

Preliminarmente il Seggio di gara verifica sulla piattaforma Sintel il numero complessivo e il nominativo dei partecipanti che hanno completato il percorso di sottomissione delle offerte e la tempestività della ricezione delle medesime (entro il termine delle ore 11:00 del 26/05/2020).

Il Seggio di gara avvia la fase di valutazione della firma digitale per gli operatori economici. Ad esito della verifica la piattaforma Sintel non rileva anomalie.

Il Seggio di gara prende atto che sono pervenute nei termini previsti le offerte dei sotto elencati concorrenti:

1	B.Braun Avitum Italy S.p.A	Lotto 11
2	B. Braun Milano S.p.A.	Lotto 16
3	Baxter S.p.A	Lotto 10
4	Becton Dickinson Italia S.p.A.	Lotti 1, 24, 26
5	Benefis S.r.l.	Lotti 1, 3, 4, 17, 19, 20, 21, 22
6	Bioseven S.r.l.	Lotto 7
7	BTC Medical Europe S.r.l.	Lotto 14

8	Cair Italia S.r.l.	Lotti 28, 29
9	Chemil S.r.l.	Lotti 3, 15
10	Clini-Lab S.r.l.	Lotti 1, 2, 7, 16
11	CODAN s.r.l.	Lotto 14
12	ConvaTec italia s.r.l.	Lotto 5
13	DBNstore di Tiziano Pellati	Lotto 8
14	Farmac Zabban S.p.A.	Lotti 1, 16, 21, 23
15	Fitochina Italia S.r.l.	Lotto 8
16	Fresenius Kabi Italia S.r.l.	Lotti 13, 14, 28
17	Gada Italia S.p.A	Lotti 9, 11
18	Gepa S.r.l.	Lotto 26
19	Greiner Bio-One Italia S.r.l.	Lotto 2
20	HMC Premedical S.p.A.	Lotti 28, 29
21	H.S. Hospital Service S.p.A.	Lotto 12
22	Hospital Service S.r.l.	Lotto 25
23	Innovamedica S.p.A.	Lotto 28
24	Know Medical S.r.l.	Lotti 2, 3, 4, 14
25	macropharm	Lotto 13
26	Medtronic Italia SpA	Lotto 9
27	Med Trust Italia S.p.A	Lotto 7
28	MULTIMEDICAL S.R.L.	Lotti 13, 14
28	Nacatur International Import Export S.r.l.	Lotti 1, 3, 4, 17, 19, 20, 21, 22, 23
30	Nipro Medical Europe NV Milan Branch	Lotti 9, 10, 11
31	PIKDARE S.p.A.	Lotti 1, 2, 3, 7, 17, 19, 20, 21, 24
32	Plan 1 health srl	Lotti 2, 14
33	Pro.Lab. S.r.l.	Lotti 2, 4
34	Promed S.r.l.	Lotto 7, 15, 16, 23, 25
35	Rays S.r.l.	Lotto 1, 2, 3, 15, 19, 20, 21 22
36	Ri.Mos S.r.l	Lotto 6
37	Smith Medical Italia S.p.A	Lotto 13, 26, 27
38	Sol-Millennium Europe Sp z o.o	Lotto 2
39	Spindial S.p.A. a socio unico	Lotti 9, 11
40	Tecnoline S.p.A.	Lotti 13, 14
41	VER SAN & DAFNE MD S.r.l.	Lotto 14
42	Vygon Italia S.r.l.	Lotti n. 25, 28, 29
43	Ypsomed Italia S.R.L	Lotto 7

Il Seggio prende atto, pertanto, che non sono state presentate offerte per il Lotto n. 18.

Il Seggio di gara procede con l'esame della documentazione amministrativa per verificare la completezza documentale secondo quanto disposto dal Disciplinare di gara.

Il Seggio di gara, sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta dai concorrenti esaminati in data odierna, rileva quanto segue:

- B. Braun Milano S.p.A. non indica nel DGUE, part III sez. C, di aver violato o meno, per quanto di sua conoscenza gli obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, diritto ambientale, sociale e del lavoro, di cui all'art. 80, comma 1, lett. a) del Codice;

- Baxter S.p.A. presenta una dichiarazione ex art. 83 del Codice degli Appalti a firma autografa, corredata da Carta d'Identità dell'Amministratore delegato che, però, non è il medesimo procuratore che firma digitalmente la documentazione amministrativa, compresa la stessa Dichiarazione ex art. 83);
- per Becton Dickinson Italia S.p.A. si prende atto del fatto che nel DGUE, parte III sez. C l'offerente dichiara l'intervenuta risoluzione di un contratto avverso la quale è stata proposta ed è ad oggi pendente causa civile volta a contestare la legittimità del provvedimento di risoluzione;
- Cair Italia S.r.l. segnala nel DGUE il precedente penale di un Sindaco effettivo e Revisore ad oggi cessato dalla carica; inoltre, circa i requisiti speciali prescritti dal Disciplinare, art. 7, per i lotti 28 e 29, la Ditta medesima:
 - non dichiara il possesso dei requisiti nella Parte IV, sezione α del DGUE;
 - non presenta alcuna dichiarazione in merito nella Dichiarazione sostitutiva ed integrativa allegato C.2;
 - non produce nella Busta amministrativa le Certificazioni e Dichiarazioni indicate nel Disciplinare di gara, art. 7;
- Chemil S.r.l. indica di essere stata destinataria di tre provvedimenti di risoluzione di contratto indicando, per ciascuno di essi, le misure di autodisciplina adottate;
- Clini-Lab S.r.l. menziona nel DGUE, part III, sez. C, il fatto di aver subito l'escussione della garanzia provvisoria per mancata stipula di accordo quadro;
- DBNstore di Tiziano Pellati nella Dichiarazione sostitutiva integrativa, all. C2, non ha elencato i familiari conviventi.

Premesso quanto sopra:

Quanto alla omessa indicazione da parte di B. Braun Milano S.p.A. nel DGUE sopra descritta, il Seggio di Gara ritiene tale irregolarità sanabile mediante l'istituto del soccorso istruttorio.

Quanto alla dichiarazione resa da Baxter S.p.A. ex art. 83 del Codice degli Appalti si rileva che la stessa non era oggetto di espressa richiesta da parte della *lex specialis* di gara e pertanto non se ne rende necessaria la regolarizzazione.

Quanto al fatto dichiarato da Becton Dickinson Italia S.p.A., si ritiene che lo stesso non possa integrare né la fattispecie escludente di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter) né ulteriori ipotesi di esclusione previste dal medesimo articolo, essendo al momento della dichiarazione pendente il ricorso proposto avverso la decisione di risoluzione contrattuale.

Con riferimento alla dichiarazione di Cair Italia S.r.l. limitatamente al precedente penale segnalato a carico di un Sindaco e Revisore cessato, alla luce della fattispecie di reato commesso, del lasso temporale intercorso dalla commissione del fatto e degli ulteriori elementi illustrati dal medesimo operatore economico in sede di dichiarazione, si ritiene che tale fatto non integri né la fattispecie escludente di cui all'art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 né ulteriori fattispecie previste dal medesimo articolo e dalla restante normativa vigente.

Con riferimento a quanto dichiarato dal concorrente Chemil S.r.l. il Seggio di Gara, esaminate le fattispecie dichiarate nonché alla luce delle misure di self cleaning poste in essere dall'operatore economico ritiene che le stesse non siano tali da incidere sull'affidabilità professionale del fornitore né possano incidere sulla sua possibilità di partecipazione alla presente procedura di gara.

Quanto alle ulteriori circostanze comunicate da Clini-Lab S.r.l., del pari, si ritiene che le stesse non integrino nessuna delle fattispecie immediatamente escludenti previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 né siano da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico offerente.

Quanto alla omessa indicazione da parte di DBNstore di Tiziano Pellati nel DGUE sopra descritta, il Seggio di Gara ritiene tale irregolarità sanabile mediante l'istituto del soccorso istruttorio.

Pertanto, vengono ammessi alle fasi successive di gara, lotto per lotto, i seguenti concorrenti:

- B.Braun Avitum Italy S.p.A Lotto n. 11
- Baxter S.p.A Lotto 10
- Becton Dickinson Italia S.p.A. Lotti 1, 24 e 26
- Benefis S.r.l. Lotti 1, 3, 4, 17, 19, 20, 21, 22
- Bioseven S.r.l. Lotto 7
- BTC Medical Europe S.r.l. Lotto 14
- Chemil S.r.l. Lotti 3 e 15
- Clini-Lab S.r.l. Lotti 1, 2, 7, 16
- Codan S.r.l. Lotto 14
- Farmac Zabban S.p.A. Lotti 1, 16, 21, 23
- Gada Italia S.p.A. Lotti 9 e 11
- H.S. Hospital Service S.p.A. Lotto 12
- HOSPITAL SERVICE S.r.l. Lotto 25.

Nell'impossibilità di concludere i lavori in data odierna, alle ore 16.55 il Seggio di Gara sospende la seduta, aggiornandola al 29/05/2020.

Il giorno 29/05/2020, alle ore 10.45, il Seggio di gara riprende i lavori, proseguendo nella disamina della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti.

Il Seggio di gara, sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta dai concorrenti esaminati in data odierna, rileva quanto segue:

- Vygon Italia S.r.l. presenta, in luogo delle certificazioni richieste per il lotto n. 28 e 29, delle dichiarazioni di conformità resa dal "manufacturer"; inoltre, la certificazione presentata ai fini della riduzione della cauzione provvisoria risulta scaduta il 30.03.2020 in corso di rinnovo.

Dalla consultazione del sito Internet dell'Ente Certificatore il Seggio rileva tuttavia come il certificato sia stato oggetto di rinnovo e risulti ad oggi pienamente valido.

- Tecnoline S.p.A. presenta, in luogo della ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC, la distinta di un versamento a favore di Azienda Zero di pari importo.

Il Seggio di Gara, considerato quale mero errore materiale il versamento dell'importo in favore della stazione appaltante in luogo dell'Autorità competente, ritiene tale irregolarità sanabile mediante l'istituto del soccorso istruttorio; inoltre, la garanzia provvisoria presentata risulta avere la forma di un documento cartaceo scansionato, non firmato digitalmente, non corredato dalla carta d'identità del garante sottoscrittore; tale garanzia dura 365 giorni decorrere dal 05/03/2020, senza presentare alcuna estensione temporale. Ai fini della regolarizzazione in ordine al contenuto ed alla documentazione a corredo della garanzia si rinvia a quanto precisato *infra*.

- Spindial S.p.A non presenta dimostrazione di aver assolto all'imposta di bollo; inoltre, dichiara di essere stata sottoposta a sanzione cautelare interdittiva - sospesa e successivamente revocata nel 2017 - e di aver presentato istanza di accertamento con adesione relativamente ad alcuni accertamenti fiscali.

Per quanto sopra il Seggio di Gara ritiene le irregolarità sanabili mediante l'istituto del soccorso istruttorio.

- Smith Medical Italia S.p.A. produce la dichiarazione di una Stazione Appaltante circa un'avvenuta risoluzione di contratto che, a detta della medesima Stazione Appaltante, non è tale da rilevare ai fini di eventuali illeciti professionali ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c).

Considerato il documento prodotto dall'operatore economico offerente ed alla luce delle considerazioni formulate dalla medesima stazione appaltante che ha disposto la risoluzione contrattuale si ritiene che tale circostanza non sia idonea ad incidere sulla capacità di partecipazione della Ditta alla presente procedura di gara non essendo tale da inficiare l'affidabilità dell'operatore economico né integrando altre fattispecie di esclusione automatica previste dalla normativa vigente.

- Ri.Mos S.r.l. nell'allegato C2 Dichiarazione Sostitutiva integrativa, non elenca la struttura del CDA e nemmeno procuratori con legale rappresentanza; inoltre, non si indicano i familiari conviventi.

Per quanto sopra il Seggio di Gara ritiene le irregolarità sanabili mediante l'istituto del soccorso istruttorio.

- Rays S.r.l. negli allegati al DGUE riferisce:

- a) una risoluzione contrattuale nell'anno 2013, confermata in giudizio senza tuttavia applicazioni di penali né accoglimento della richiesta di risarcimento del danno.

il Seggio di Gara, considerato il lasso di tempo considerevole intercorso e la decisione giudiziale, ritiene che tale circostanza non sia tale da incidere in concreto sull'affidabilità dell'operatore economico e sulla sua capacità di partecipazione alla presente procedura di gara.

- b) essere stata destinataria di un provvedimento di esclusione da una gara d'appalto nell'anno 2018, confermata in secondo grado di giudizio; tuttavia, l'ANAC a cui è stata trasmessa la sentenza, ha disposto l'archiviazione del procedimento senza procedere ad annotazioni.

Il Seggio di Gara, alla luce della non rilevanza della condotta valutata da ANAC, ritiene che la stessa non possa configurare l'ipotesi di grave responsabilità professionale prevista quale causa di esclusione dalla normativa vigente né possa essere ritenuta tale da comportare l'esclusione del concorrente dalla presente procedura di gara per sussistenza di ulteriori cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

- c) di essere stata destinataria di penali per ritardo nell'adempimento in Lombardia e Toscana, oggetto di contestazione stragiudiziale da parte dell'operatore economico.

Considerato che le penali risultano ad oggi in contestazione e valutate altresì come le stesse non abbiano condotto nel caso di specie alla risoluzione contrattuale, si ritiene che tali fatti non rilevino ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara.

- d) essere stata destinataria di una sentenza del Consiglio di Stato nell'anno 2017 con la quale è stato disposto l'annullamento di un'aggiudicazione pronunciata in favore della società per omessa dichiarazione di circostanze suscettibili di integrare le cause di esclusione previste dalla normativa vigente; per l'effetto di tale sentenza ANAC ha erogato una sanzione pecuniaria ed ha disposto l'iscrizione nel casellario informatico di un'annotazione non interdittiva.

Il Seggio di Gara, esaminate positivamente le ampie misure di self cleaning adottate dall'operatore economico ed oggetto di esaustiva illustrazione, valutata altresì la sentenza di primo grado del TAR Campania n. 2930/2017, prodotta dal medesimo concorrente a corredo, e delle considerazioni nella stessa formulate e delle circostanze attenuanti ivi riportate.

- circa la Ditta Pro.Lab . S.r.l. si dà atto che:

- nel DGUE, circa le situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice, non specifica nulla circa l'eventuale liquidazione coatta, concordato preventivo, ammissione al concordato con continuità aziendale, inoltre, pur dichiarando di non aver riportato condanne penali (parte III sez. A), la ditta risponde "sì" alle eventuali misure di self-cleaning (art. 80, co.7);
- nella Dichiarazione sostitutiva integrativa, alle. C2, non si inseriscono i familiari conviventi;
- le garanzie provvisorie presentate (una per lotto di partecipazione) sono firmate digitalmente dalla Ditta, non dal garante; quest'ultimo ha firmato in modo olografo le polizze e ha allegato

la carta d'identità. La dichiarazione circa gli idonei poteri per impegnare il garante è firmata in modo olografo dall'Amministratore della Ditta concorrente. Il seggio di gara, attraverso una visura camerale online, ha appurato che il possesso dei poteri medesimi da parte dell'Agenzia di assicurazioni;

- Pkdare S.p.A. dichiara nel DGUE part IV, sez, A, di soddisfare i criteri di selezione. Tuttavia, in merito ai requisiti speciali di partecipazione al lotto 24, presenta dichiarazione di conformità alla UNI EN ISO 7886-2:1998 e non presenta copia semplice della Certificazione medesima nella Busta Amministrativa; inoltre, non si cita, dichiara, né comprova in alcun modo la compatibilità con le pompe a siringa in uso presso le Aziende Sanitarie per le siringhe di cui ai sub B, C, D, E, F, G;
- Nipro Medical Europe NV Milan Branch presenta una garanzia provvisoria e la relativa appendice sottoscritta in modo olografo da due persone distinte. I due documenti precitati sono, inoltre, firmati digitalmente dal Notaio che autentica le firme olografe e garantisce che i sottoscrittori siano dotati di adeguati poteri per impegnare la banca, pur in assenza di documenti di identità; inoltre le certificazioni prodotte ai fini della riduzione della cauzione provvisoria non risultano intestate all'operatore economico offerente ma a Nipro Corporation e relativi all'impianto "factory" in Giappone;
- Multimedical presenta una cauzione provvisoria con scadenza a marzo 2020, tuttavia nel testo della stessa è indicata quale validità la "durata prevista dal bando o dall'impegno"; inoltre nell'allegato C2 Dichiarazione Sostitutiva integrativa, non sono indicati i familiari conviventi;
- Medtronic Italia S.p.A., con riferimento all'art. 80, comma 5 lett. a), in apposito allegato, dà contezza di:
 - a) accertamento della violazione dell'art.11, comma 1, D.Lgs. 151/2001 in combinato disposto con l'art. 28, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 81/2008, giusta verbale di accertamento del 1.09.2017, con condanna al pagamento di un'ammenda di importo pari a € 555,70;
 - b) sentenza di condanna penale in primo grado di giudizio emessa dal Tribunale di Modena nei confronti della società Invatec Italia S.r.l. (di cui Medtronic Italia S.p.A. è indicata quale "Ente successore" per effetto di acquisizione intervenuta, si legge, successivamente ai fatti in contestazione) datata 10.11.2017 per commissione dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 24 e 25 comma 2 del D.Lgs. 231/2001 in relazione ai reati di cui agli artt. 640 comma 2 e 319 e 320 c.p. contestati a propri dipendenti;
 - c) annotazione nel casellario ANAC, giusta comunicazione di avvio del procedimento del 6.11.2017, per effetto di applicazione di una penale per ritardata consegna nell'ambito di un contratto in essere con la AULS Valle d'Aosta, annotazione successivamente cancellata dall'Autorità in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 2178 del 18.02.2019;
 - d) intervenuta applicazione di una penale pari a € 2.264 per ritardata consegna nell'ambito di un contratto stipulato con la ASUR Area Vasta Marche;
 - e) intervenuta applicazione di una penale pari a € 3.864,96 per omessa consegna di due ordinativi di fornitura nell'ambito di un contratto stipulato con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino di Messina (di importo complessivo pari a € 54.540) e conseguente risoluzione per inadempimento, giusta Determinazione n. 441 del 29.11.2018 avverso la quale ha presentato ricorso il concorrente avanti il TAR competente (ricorso allo stato pendente);
 - f) ricezione in data 4.06.2019 di una comunicazione di avvio del procedimento da parte di ANAC per l'eventuale annotazione nel casellario informatico in seguito alla revoca dell'aggiudicazione disposta da ESTAR, per rinuncia da parte di Medtronic alla stipula del contratto;

preso atto di quanto sopra esposto nonché esaminate le corpose misure di *self cleaning* illustrate dal concorrente nell'ulteriore dichiarazione prodotta a corredo del DGUE, il Seggio di gara ritiene che nessuno dei fatti o atti segnalati costituisca al momento elemento rilevante ai fini dell'esclusione dalla procedura non essendo tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico offerente né integrando le restanti fattispecie di esclusione previste dalla normativa vigente. In particolare il Seggio di gara:

- con riferimento ai fatti di cui alle precedenti lett. c), d) ed e), valutate le cause dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento e l'importo delle penali comminate, ritiene

che tali fatti non siano idonei a costituire allo stato grave illecito professionale né siano tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico, né, da ultimo, possano integrare l'ulteriore fattispecie di "significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto (...) che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento", considerato, con specifico riferimento al fatto di cui alla lett. e), l'intervenuta impugnazione del provvedimento di risoluzione in sede giudiziale da parte del concorrente medesimo;

- con riferimento alla circostanza di cui alla lett. f), esaminate le motivazioni alla base della mancata stipula, considerato che il procedimento di annotazione deve inoltre ancora concludersi previa presentazione ed esame delle memorie dell'operatore economico medesimo, si ritiene che nemmeno tale fatto sia allo stato idoneo ad incidere sulla possibilità di partecipazione da parte dell'operatore economico alla presente procedura di gara;
 - con riferimento alla circostanza di cui alla lett. a), si ritiene che la stessa non sia tale da integrare la fattispecie di "grave violazione debitamente accertata" di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 alla luce dell'entità della sanzione comminata e delle misure di self cleaning riportate né che sussista l'ulteriore fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. f), non risultando comminata la sanzione interdittiva di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 o altra sanzione che abbia comportato il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;
 - quanto al fatto di cui alla precedente lett. b), trattandosi di sentenza di primo grado ed essendo la stessa stata oggetto di appello secondo quanto riportato dal concorrente è idonea allo stato ad integrare sia la fattispecie di cui all'art. 80 comma 1, non sussistendo il requisito della natura definitiva del provvedimento di condanna, sia l'ulteriore fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. f), non risultando dalla documentazione prodotta che sia stata comminata né la sanzione interdittiva di cui all'art. 9 del D.Lgs. 231/2001 né altra sanzione che abbia comportato il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;
- Fitochina Italia S.p.A., non cita i familiari conviventi nella Dichiarazione sostitutiva integrativa, allegato C2; inoltre, la garanzia provvisoria prodotta ha validità fino al 05/03/2021 e non al 26/05/2021;
 - Fresenius Kabi Italia S.r.l., in merito ai requisiti speciali prescritti dal Disciplinare, art 7, per il lotto 28, allega una dichiarazione in merito agli "standard applicabili" e non presenta copia semplice delle Certificazioni richieste; inoltre, la Ditta dichiara come "non applicabile" ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 113/2020 il requisito circa la compatibilità con le pompe siringa per i dispositivi dei sub A, B, C;
 - Gepa S.r.l. non indica i familiari conviventi nell'allegato C2 Dichiarazione Sostitutiva integrativa;
 - HMC Premedical S.p.A., in merito ai requisiti speciali prescritti dal Disciplinare, art 7, per i lotti 28 e 29, allega una propria dichiarazione di conformità dei prodotti offerti alle norme medesime e non presenta copia semplice delle Certificazioni richieste nella Busta Amministrativa, come invece era richiesto; inoltre, per il lotto 28, la Ditta presenta una propria dichiarazione circa la compatibilità con le pompe di una sola marca; inoltre, la Ditta non indica i familiari conviventi nella Dichiarazione sostitutiva integrativa, allegato C2;
 - Innovamedica S.p.A. in merito ai requisiti speciali prescritti dal disciplinare per il lotto 28, si limita a produrre delle dichiarazioni di conformità dei prodotti offerti, omettendo la produzione delle certificazioni richieste; inoltre, la Ditta presenta una propria dichiarazione circa la compatibilità del prodotto offerto con le pompe di una sola marca; da ultimo, circa la UNI EN 1615:2011, l'offerente rileva che tale norma "non è relativa ai prodotti di gara";
 - Know Medical S.r.l. non indica i familiari conviventi nella Dichiarazione sostitutiva integrativa, allegato C2;
 - Macropharm S.r.l. non indica i familiari conviventi nella Dichiarazione sostitutiva integrativa, allegato C2 e non presenta dimostrazione di aver assolto all'imposta di bollo.

Pertanto, vengono ammessi alle fasi successive di gara, lotto per lotto, i seguenti ulteriori concorrenti esaminati in data odierna:

- VER SAN & DAFNE MD S.r.l. Lotto 14
- Sol-Millennium Europe Sp z o.o Lotto 2
- Promed S.r.l. Lotti 7, 15,16, 23, 25
- Rays S.r.l. Lotti 1, 2, 3, 15, 19, 20, 21, 22
- Plan 1 health S.r.l. Lotti 2 e 14
- Nacatur International Import Export S.r.l. Lotti 1, 3, 4, 17, 19, 20, 21, 22, 23
- Med Trust Italia S.p.A. Lotto 7
- ConvaTec Italia S.r.l. Lotto 5
- Greiner Bio-One Italia S.r.l. Lotto 2
- Medtronic Italia S.p.A. Lotto 9.

Nell'impossibilità di concludere i lavori in data odierna, alle ore 14.00 il Seggio di Gara sospende la seduta, aggiornandola al 03.06.2020.

Il giorno 03.06.2020, alle ore 10.00, il Seggio di gara riprende i lavori, proseguendo nella disamina della documentazione amministrativa presentata dai rimanenti concorrenti.

Vengono ammessi alle fasi successive di gara, lotto per lotto, i seguenti ulteriori concorrenti esaminati in data odierna:

- Smith Medical Italia S.p.A. Lotti 13, 26 e 27
- Ypsomed Italia S.r.l. Lotto 7.

Per i concorrenti di seguito indicati, esaminati in data 27 e 29 maggio u.s., si fa - invece - riserva di ammissione previa produzione, per il tramite del c.d. soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, dei documenti seguenti:

- B. Braun Milano S.p.A. previa dichiarazione in cui specifichi di aver violato o meno, per quanto di sua conoscenza gli obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, diritto ambientale, sociale e del lavoro, di cui all'art. 80, comma 1, lett. a) del Codice;
- Cair Italia S.p.A. previa comprova di ottemperare ai requisiti speciali di gara, con le modalità previste dal Disciplinare di gara, art. 7;
- DBN Store di Tiziano Pellati, previa elencazione dei familiari conviventi (o indicazione dall'assenza degli stessi) al punto f) della dichiarazione sostitutiva integrativa, allegato C2;
- Fitochina Italia S.p.A., previe:
 - elencazione dei familiari conviventi (o indicazione dall'assenza degli stessi) al punto f) della dichiarazione sostitutiva integrativa, allegato C2;
 - produzione di appendice alla garanzia provvisoria, con cui si estende la validità temporale della stessa al fino al 26/05/2021;
- Fresenius Kabi Italia S.r.l. previa comprova di ottemperare ai requisiti speciali di gara per il lotto 28, nelle modalità di cui al Disciplinare di gara, art. 7;

- Gepa S.r.l. previa elencazione dei familiari conviventi (o indicazione dall'assenza degli stessi) al punto f) della dichiarazione sostitutiva integrativa, allegato C2;
- HMC Premedical S.p.A., previe:
 - elencazione dei familiari conviventi (o indicazione dall'assenza degli stessi) al punto f) della dichiarazione sostitutiva integrativa, allegato C2;
 - comprova di ottemperare ai requisiti speciali di gara per il lotto 28 ed il lotto 29, nelle modalità di cui al Disciplinare di gara, art. 7;
- Innovamedica S.p.A. previa comprova dei requisiti speciali prescritti per la partecipazione al lotto 28 con le modalità di cui al Disciplinare di gara, art. 7;
- Know Medical S.r.l. previa elencazione dei familiari conviventi (o indicazione dall'assenza degli stessi) al punto f) della dichiarazione sostitutiva integrativa, allegato C2;
- Macropharm S.r.l. previa elencazione dei familiari conviventi (o indicazione dall'assenza degli stessi) al punto f) e dimostrazione di aver assolto all'imposta di bollo;
- Nipro Medical Europe NV Milan Branch previa dimostrazione che le certificazioni presentate ai fini della riduzione della cauzione provvisoria siano riferite all'operatore economico concorrente;
- Multimedical S.r.l. previe:
 - produzione di appendice alla garanzia provvisoria, con cui si estende la validità temporale della stessa al fino al 26/05/2021,
 - puntuale indicazione di tutti i soggetti opportuni al punto f) della dichiarazione sostitutiva integrativa, allegato C2, nonché elencazione dei familiari conviventi (o indicazione dall'assenza degli stessi) al punto medesimo;
- Pro.Lab S.r.l. previe:
 - apposita dichiarazione integrativa del DGUE, relativa alle situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice, in cui si specifica l'eventuale liquidazione coatta, concordato preventivo, ammissione al concordato con continuità aziendale, inoltre, pur dichiarando di non aver riportato condanne penali (parte III sez. A),
 - apposita dichiarazione integrativa del DGUE in cui si conferma di aver adottato, o meno, misure di self-cleaning (art. 80, co.7), precisando, eventualmente il loro ambito di applicazione ;
 - elencazione dei familiari conviventi (o indicazione dall'assenza degli stessi) al punto f) della dichiarazione sostitutiva integrativa, allegato C2;
- Ri.Mos Italia, previa elencazione dei familiari conviventi (o indicazione dall'assenza degli stessi) al punto f) della dichiarazione sostitutiva integrativa, allegato C2;
- TecnoLine S.p.A. previa produzione dei seguenti documenti:
 - carta d'identità del sottoscrittore della garanzia provvisoria;
 - appendice alla garanzia provvisoria, con cui si estende la validità temporale della stessa al fino al 26/05/2021;
 - pagamento del contributo di € 80,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, come precisato nel Disciplinare di gara;
- Spindial S.p.A. previa dimostrazione di aver assolto all'imposta di bollo; inoltre, in merito agli accertamenti fiscali, la Ditta è invitata a specificare l'ammontare oggetto di accertamento e se sia stato emesso o meno il provvedimento sanzionatorio definitivo;


- Pikkare S.p.A. previa comprova di ottemperare ai requisiti speciali di gara per il lotto 24, nelle modalità previste dal Disciplinare di gara, all'art. 7;
- Vygon Italia S.p.A. previa comprova di ottemperare ai requisiti speciali di gara, nelle modalità Disciplinare di gara, art. 7.

Alle ore 12.00 il Presidente, avendo il Seggio di gara esaurito gli adempimenti previsti dalla *lex specialis* di gara, dichiara chiusa la seduta riservata.

Dott.ssa Sandra Zuzzi



Dott.ssa Roberta Padovan



Dott.ssa Lidia Pascucci

